

SCHEMA TECNICA

**RIFORMA DEI VIGENTI MECCANISMI DI MERCATO PER LA TUTELA DI
PREZZO DEI CLIENTI DOMESTICI E DELLE PICCOLE IMPRESE NEL SETTORE
DELL'ENERGIA ELETTRICA. ISTITUZIONE DELLA TUTELA SIMILE AL
MERCATO LIBERO. ULTERIORI OBBLIGHI PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
369/2016/R/EEL (*)**

Con la delibera 369/2016/R/EEL l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e non domestici del settore dell'energia elettrica, prevedendo la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (servizio di maggior tutela riformato o servizio MTR) e l'istituzione e la disciplina di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere il passaggio al mercato libero (Tutela Simile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o *Tutela SIMILE*).

La delibera, che segue le consultazioni 421/2015/R/EEL e 75/2016/R/EEL, relativamente al servizio di maggior tutela riformato rinvia a successivo provvedimento la revisione delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione dello stesso servizio, mentre definisce, (nell'Allegato A), la disciplina generale della *Tutela SIMILE* rinviando a successivi provvedimenti la definizione di alcuni aspetti di dettaglio. Infine introduce nuovi obblighi di comunicazione all'Autorità e all'Acquirente Unico in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale. L'avvio dell'operatività della *Tutela SIMILE* e del servizio di maggior tutela riformato sono entrambi previsti all' **1 gennaio 2017**.

In sintesi, la disciplina della *Tutela SIMILE* prevede:

- ✓ il diritto di parteciparvi per tutti i clienti domestici e le piccole imprese serviti in maggior tutela e i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela che richiedono l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato o una voltura. La partecipazione alla *Tutela SIMILE* e, quindi, la conclusione di un contratto in tale servizio è facoltativa;
- ✓ l'Acquirente Unico quale soggetto Amministratore della *Tutela SIMILE* con il compito di svolgere le procedure di individuazione dei fornitori ammessi e successivamente di monitorare il permanere delle condizioni di ammissibilità dei fornitori (secondo quanto definito in apposito Regolamento), e di predisporre il Sito Centrale, strutturato in due sezioni differenti, una rivolta ai clienti domestici e una ai clienti non domestici aventi diritto alla maggior tutela. Il contatto tra cliente e fornitore avviene unicamente mediante il Sito Centrale, attraverso il quale il cliente può avere informazioni sulla *Tutela SIMILE*, comparare le offerte dei fornitori ammessi, scegliere la propria offerta che potrà concludersi in contratto, attraverso una specifica pagina *web* del fornitore prescelto (che può da parte sua rifiutare la conclusione del contratto con il singolo cliente finale, anche avvalendosi dello *switching* con riserva, in linea con quanto già previsto per il mercato libero);
- ✓ i requisiti di ammissione a operare nell'ambito della *Tutela SIMILE* da parte dei fornitori. Questi, infatti, devono soddisfare requisiti di solidità economica e finanziaria, di onorabilità e

di natura operativa. Al riguardo, alla data del 30 settembre 2016 devono servire, nel mercato libero o nei rispettivi servizi di tutela, alternativamente:

- almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela di energia elettrica;
 - almeno 100.000 punti di prelievo di clienti finali elettrici e/o punti di riconsegna di clienti finali del gas naturale aventi diritto ai relativi servizi di tutela;
- ✓ l'introduzione di un numero massimo di clienti finali servibili in *Tutela SIMILE* dal singolo fornitore ammesso. Tale numero è inizialmente pari a 500.000 e può essere successivamente rivisto al rialzo in funzione del numero di fornitori ammessi e dei clienti che accedono alla *Tutela SIMILE*. Al fine di gestire tale numero massimo, è istituito un meccanismo di prenotazione da parte dei clienti finali verso il singolo fornitore prescelto;
- ✓ la definizione delle condizioni generali contrattuali (schema riportato in Appendice 1) che ciascun venditore deve adottare. Tali condizioni sono state definite con l'obiettivo di standardizzare il contratto di *Tutela SIMILE* e di facilitare per tanto la comparazione per il singolo cliente finale. Il contratto di *Tutela SIMILE* ha durata di un anno (non può contenere clausole di rinnovo automatico o proroga) e ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica (non possono essere contemplati servizi o promozioni aggiuntivi). Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di *Tutela SIMILE*, il cliente finale riceve dal proprio fornitore un'apposita comunicazione scritta indicando:
- la data in cui il contratto di *Tutela SIMILE* giunge a termine;
 - che è possibile aderire un'offerta di mercato libero con il medesimo fornitore o con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente;
 - che in caso di mancata conclusione di un contratto di mercato libero, al cliente saranno applicate le condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero definite secondo quanto indicato dall'Autorità.
- ✓ la definizione delle condizioni economiche applicate nella *Tutela SIMILE*, totalmente confrontabili con quelle per il servizio di maggior tutela riformato. Il prezzo, infatti sarà composto da
- un *bonus una tantum* - espresso in euro per punto di prelievo - riconosciuto in un'unica soluzione al cliente nella prima fattura di *Tutela SIMILE*, il cui livello (differenziato per tipologia di cliente finale) è definito da ciascun fornitore al momento della procedura di ammissione; nel momento di risoluzione anticipata del contratto il fornitore ha diritto di richiederne la restituzione in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza originaria del medesimo.
 - il corrispettivo PED e la componente DISPBT applicati ai clienti del servizio di maggior tutela;
 - il corrispettivo PCR, appositamente introdotto per la *Tutela SIMILE* al fine di garantire la copertura dei rischi connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica;
 - il corrispettivo PCV di riferimento per i clienti della *Tutela SIMILE* definito dall'Autorità;

- ✓ la promozione della *Tutela SIMILE* attraverso il sito dell'Autorità e dello Sportello, anche attraverso il numero verde, e attraverso l'ausilio dei facilitatori, con il compito di informare i clienti finali e di aiutarli nell'accesso alla *Tutela SIMILE*, eventualmente coadiuvandoli nella conclusione del contratto (che può essere effettuata anche dal facilitatore in nome e per conto del cliente finale). Al riguardo si prevede che possano operare come facilitatori le associazioni dei consumatori riconosciute nell'ambito del CNCU e le organizzazioni di rappresentanza delle PMI che al 30 settembre 2016 aderiscono al protocollo di intesa con l'Autorità di cui alla delibera 549/2012/E/com. Questi potranno quindi accreditarsi per il ruolo di facilitatore entro il 30 novembre 2016 presso l'Acquirente Unico. Per ogni contratto concluso con il supporto di un facilitatore è riconosciuto allo stesso un corrispettivo, la cui entità sarà definita con successivo provvedimento.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale.